

COMUNE DI SABAUDIA
Provincia di LATINA
AREA FINANZIARIA

AVVISO AI CONTRIBUENTI

Si informa che, con atto commissariale n. 2 del 24/01/2013, sono state convalidate le delibere nn. 2 e 3 del 13/12/2012 per l'anno 2013.

Pertanto per l'anno 2012 ai fini I.M.U. sono da intendersi valide le aliquote e le agevolazioni previste dalla legge che di seguito si riepilogano.

Aliquote dell'IMU 2012

- **4 per mille quale aliquota ridotta** da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze (massimo una pertinenza di categoria C6, una pertinenza di categoria C2 e una pertinenza di categoria C7);
- **2 per mille** quale aliquota ridotta da applicare sugli immobili rurali strumentali (così come definiti dall'art.9 comma 3 bis del DL 557/1993);
- **7,6 per mille** quale aliquota ordinaria da applicare sui terreni agricoli
- **7,6 per mille** quale aliquota ordinaria da applicare su tutti gli altri immobili e sulle aree fabbricabili.

Detrazioni IMU 2012

Dall'imposta dovuta, determinata applicando l'aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze su indicata, vanno detratti:

- **€ 200,00** sull'immobile adibito ad abitazione di residenza e dimora abituale del proprietario e del suo nucleo familiare;
- **€ 50,00 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni** (fino al massimo di 8 figli) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Le detrazioni:

- devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale;
- spettano a ciascun soggetto proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale.

Immobili posseduti da ATER (ex IACP) e Coop. Edilizie a Proprietà Indivisa

Gli immobili posseduti da ATER (ex IACP) e cooperative edilizie a proprietà indivisa sono assimilati all'abitazione principale **solo** per l'applicazione della detrazione di € 200,00 che spetta a condizione che:

- Gli immobili di proprietà delle cooperative siano adibiti ad abitazione principale del socio assegnatario;
- Gli immobili siano regolarmente assegnati dall'ATER.

L'imposta, determinata con aliquota ordinaria (**7,6 per mille**) deve essere versata solo al Comune.

Comunicato

Ai sensi del D.Lgs 23/11 art. 9 comma 7 e dell'art. 1, commi da 161 a 170, il servizio IMU provvederà alla compensazione del maggior importo versato dai contribuenti che hanno utilizzato le aliquote stabilite con la deliberazione n. 3 del 13/12/2012. Qualora la stessa non fosse possibile, il contribuente potrà procedere con una richiesta di rimborso con la quale comunicherà al servizio IMU le modalità di pagamento.

I contribuenti che, alla data di adozione della Delibera n. 2 del 24/01/2013, hanno effettuato il versamento per i fabbricati strumentali all'attività agricola utilizzando l'aliquota dell'1 per mille, possono effettuare un versamento integrativo, entro il 04/03/2013, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.